



COMUNE DI UMBRIATICO
PROVINCIA DI CROTONE

**UTILIZZAZIONE, CONSERVAZIONE E MIGLIORAMENTO
DEI TERRENI PASCOLIVI DEL DEMANIO COMUNALE**

***Regolamento per l'Uso Civico dei Pascoli
Disposizioni Generali***

APPROVATO CON DELIBERA DI C. C. N. 13 DEL 26-08-2015



INDICE

- Art. 1.** Premessa. pag. 3
Art. 2. Diritto di pascolo. pag. 3
Art. 3. Fida altrui. pag. 3
Art. 4. Zonizzazione e descrizione dei comparti pascolativi. pag. 3
Art. 5. Carico massimo ammissibile sulle aree del demanio comunale. pag. 4
Art. 6. Modalità di pascolamento, come previsto dalle *Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale della Regione Calabria* del 3/03/2012. pag. 5
Art. 7. Divieti previsti dalle *Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale della Regione Calabria* del 3/03/2012 e divieti comunali. pag. 6
Art. 8. Istanze di concessione annuale e pluriennale. pag. 7
Art. 9. Verifiche istanze pluriennali. pag. 8
Art. 10. Rilascio concessioni pascolo annuali e pluriennali. pag. 8
Art. 11. Verifiche antimafia. pag. 9
Art. 12. Rilascio anticipato. pag. 9
Art. 13. Canone e modalità di pagamento. pag. 9
Art. 14. Sanzioni. pag. 9
Art. 15. Approvazione e pubblicazione. pag. 10
Art. 16. Norme di esonero della responsabilità civile. pag. 10
Art. 17. Controlli. pag. 10
Art. 18. Disposizioni transitorie pag. 10

ALLEGATI:

1. Tabella 1 – lettera “a” indicazione delle classi colturali e relative tare; lettera “b” particelle destinate a fida pascolo anno 2016, salvo aggiornamenti, con esclusione delle Aree boscate interdette al pascolo ai sensi dell’art. 10 della legge 21/11/2000 e delle Aree pascolive interdette al pascolo ai sensi dell’art. 12 delle *Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale* approvate con Deliberazione di G.R. n. 43 del 03/03/2012.
2. Tabella 2 – lettera “a” indicazione delle classi colturali e relative tare; lettera “b” particelle destinate a fida pascolo anni 2017 e 2018, salvo aggiornamenti, con esclusione delle Aree boscate interdette al pascolo ai sensi dell’art. 10 della legge 21/11/2000 e delle Aree pascolive interdette al pascolo ai sensi dell’art. 12 delle *Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale* approvate con Deliberazione di G.R. n. 43 del 03/03/2012.
3. Tabella 3 – lettera “a” indicazione delle classi colturali e relative tare; lettera “b” particelle destinate a fida pascolo dall’anno 2019, salvo aggiornamenti, con esclusione delle Aree boscate interdette al pascolo ai sensi dell’art. 10 della legge 21/11/2000 e delle Aree pascolive interdette al pascolo ai sensi dell’art. 12 delle *Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale* approvate con Deliberazione di G.R. n. 43 del 03/03/2012.
4. Tabella 4 – Elenco particelle e relativa estensione.
5. Tabella 5 – Conversione classe o specie animale in UBA, all’allegato V del Reg. CE n. 1974/2006.
6. Tavola Tecnica, Quadro D’unione

MODELLI:

1. Istanza concessione fida pascolo annuale.
2. Istanza concessione fida pascolo pluriennale.
3. Istanza rinnovo concessione fida pascolo .
4. Rilascio concessione annuale.
5. Rilascio concessione pluriennale.
6. Rinnovo concessione fida pascolo.

ARTICOLO 1

PREMESSA

I terreni di proprietà del Comune di Umbriatico da concedere a fida pascolo, saranno utilizzati secondo le norme e le limitazioni fissate dal presente Regolamento redatto ai fini di:

- ☐☐ massimizzare i livelli di ingestione dell'animale;
- ☐☐ massimizzare il rendimento energetico della razione in termini di produzioni;
- ☐☐ conservare o migliorare la qualità foraggera del cotico erboso, preservandone la biodiversità specifica;
- ☐☐ ridurre il calpestio e i fenomeni di erosione superficiale;
- ☐☐ salvaguardare le formazioni vegetali di valore naturalistico.

ARTICOLO 2

DIRITTO DI PASCOLO

Il diritto di pascolo è consentito a tutti i cittadini che abbiano la residenza nel Comune di Umbriatico e che svolgono l'attività di allevatore di bestiame, di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo con azienda ad indirizzo zootecnico iscritta all'ASP e che ne facciano richiesta al Sindaco dietro l'osservanza delle condizioni stabilite dal presente regolamento. Per i cittadini residenti in altri comuni, sono previste concessioni di fida pascolo con la maggiorazione del 20% al prezzo da corrispondere.

ARTICOLO 3

FIDA ALTRUI

A tutti gli aventi diritto è proibito avanzare richiesta di pascolo per bestiame appartenente ad altri, oltre che immettere nei pascoli concessi, animali appartenenti a proprietari diversi. I cittadini che violeranno quest'articolo pagheranno, a titolo di penale, il triplo della fida stabilita oltre che l'espulsione degli animali dai terreni concessi per un periodo di tempo che va da 12 a 36 mesi, in relazione all'entità del dolo, su istruttoria del responsabile comunale.

ARTICOLO 4

ZONIZZAZIONE E DESCRIZIONE DEI COMPARTI PASCOLATIVI

Il complesso dei pascoli ai fini del regime di utilizzazione è ripartito sono indicati nelle Tabelle allegate al presente regolamento, l'uso congiunto delle quali permette di poter definire al meglio, in relazione alla tipologia di terreno e razza/specie d'animale, la quantità di terreno da concedere in fida, in considerazione del fatto che il valore pastorale medio e il carico mantenibile sono pari ad **1,50 UBA/l'ettaro**.

Le superfici di pascolo nel Comune di Umbriatico interessano sia pascoli nudi che cespugliati ed arborati caratteristica questa della fascia temperata mediterranea.

Nella zona i suoli sono sottili, con scheletro da comune a frequente, tessitura fine, reazione alcalina, con riserva idrica molto bassa e drenaggio rapido;

Complessivamente ed in generale, per i fini preposti, il demanio in questione si estende su **ha 1021.76.85**, potenzialmente utilizzabili, ripartiti nelle tipologie riportate nella tabella seguente:

1. Pascolo arborato	519.96.80	20%	415.97.44
Classamento	Consistenza "ha"	Tara	SAU "ha"

2.Seminativo arborato	35.66.48	35%	23.18.21
3.Pascolo polifita	354.30.76	-----	354.30.76
4.Bosco inerbito	305.97.51	35%	198.88.38
5.Pascolo cespugliato	36.77.57	20%	29.42.06

ARTICOLO 5

CARICO MASSIMO AMMISSIBILE SULLE AREE DEL DEMANIO COMUNALE

Il carico di bestiame ammissibile per ettaro di pascolo, è dipendente dalla specie allevata e dalle caratteristiche del cotico. Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento dell'habitat, tutte le superfici a pascolo permanente sono soggette al rispetto della densità di bestiame da pascolo per ettaro di superficie pascolata. Le Regioni specificano con propri provvedimenti, in base alle condizioni del suolo, al clima e sistemi aziendali esistenti, il carico minimo e massimo di bestiame per ettaro di pascolo permanente.

Per la trasformazione degli animali in UBA si fa riferimento alla tabella di conversione di cui all'allegato V del Reg. CE n. 1974/2006 di seguito riportata:

<i>Classe o specie</i>	<i>Coeff. UBA</i>
Vitelli fino a 6 mesi	0,4
Vitelli da 6 a 24 mesi	0,6
Bovini da 6 a 24 mesi da macello	0,6
Bovini da 6 a 24 mesi da allevamento	0,6
Tori	1
Bovini da 2 e più anni da macello	1
Bovini da 2 e più anni da allevamento	1
Vacche da latte	1
Altre vacche	1
Pecore	0,15
Arieti	0,15
Altri ovini di età > 10 mesi	0,15
Equini di età maggiore ai 6 mesi	1
Asini di età maggiore ai 6 mesi	1
Capre	0,15
Becchi	0,15
Altri caprini	0,15
Lattonzoli	0,3
Magroni	0,3
Scrofe con peso > 50 Kg	0,5
Suini da ingrasso	0,3
Verri	0,3

ARTICOLO 6

MODALITÀ DI PASCOLAMENTO, COME PREVISTO DALLE *PRESCRIZIONI DI MASSIMA E POLIZIA FORESTALE DELLA REGIONE CALABRIA DEL 3/03/2012*

Il pascolo nei terreni pascolivi è regolamentato secondo quanto previsto dalle *Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale* della Regione Calabria, qui esposte:

1. Il pascolo nei terreni pascolivi è regolamentato come di seguito riportato, salvo diversamente disciplinato ovvero autorizzato dal competente Servizio Area Territoriale:
 - a. il pascolo tra i 1000 ed i 1500 m s.l.m. può esercitarsi dal 15 maggio al 30 novembre, al di sopra dei 1500 m s.l.m. dal 15 giugno al 15 ottobre;
 - b. il pascolo vagante o brado, cioè senza idoneo custode, può esercitarsi solo nei terreni appartenenti al proprietario degli animali pascolanti, purché opportunamente recintati a mezzo di chiudende;
 - c. è vietato asportare dai terreni pascolivi le deiezioni degli animali;
 - d. i terreni pascolivi appartenenti ai Comuni o altri Enti Pubblici sprovvisti di Piano di Assestamento Forestale devono essere utilizzati in conformità di un Regolamento d'Uso, redatto da tecnici agrari abilitati, approvato dall'Ente proprietario, dal Dirigente di settore del Dipartimento Agricoltura Foreste e Forestazione, previa istruttoria del competente Servizio Area Territoriale. Tale regolamento, di durata quinquennale, deve contenere norme che disciplinano le modalità di utilizzazione, il carico di bestiame distinto per specie, il periodo di utilizzazione, secondo i criteri della gestione sostenibile;
 - e. in assenza di regolamento di cui alla lettera precedente è fatto divieto di pascolo e di concessione di fida pascolo;
 - f. il Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione su proposta delle Aree Territoriali competenti ha facoltà di imporre, nei terreni pascolivi di estensione superiore a 100 ha, il sistema del pascolamento a rotazione o altre forme di utilizzazione conformi alle buone norme di alpicoltura, determinando caso per caso il carico massimo di bestiame, con le stesse modalità richiamate al punto d).
 - g. Nei pascoli deteriorati, a causa di un carico di bestiame eccessivo o per motivi di dissesto idrogeologico, il competente Servizio Area Territoriale può vietare il pascolo, oppure consentirlo in forma limitata indicando la durata del pascolo, il carico massimo del bestiame, la ripartizione del pascolo in sezioni ed i turni riposo. Parimenti, al fine di salvaguardare la copertura del terreno e consentire la ripresa del manto vegetale, nei terreni pascolivi percorsi dal fuoco è vietato l'esercizio del pascolo per un periodo non inferiore a cinque anni dall'evento.
2. Nei pascoli, i lavori di miglioramento, quali spietramento e successivo conguaglio del terreno, concimazione, suddivisione in comparti, sono lasciati alla libera iniziativa dei proprietari o dei possessori. In nessun caso è permessa la ripulitura del pascolo attraverso l'uso del fuoco, invero possono essere concesse autorizzazioni dal competente Servizio Area Territoriale con la tecnica del fuoco prescritto secondo le modalità di cui all'art. 16. Le eventuali operazioni colturali (rottura superficiale del cotico erboso, trasemina, etc.) e la realizzazione di opere per il drenaggio delle acque superficiali possono essere effettuate in seguito a comunicazione inoltrata al competente Servizio Area Territoriale, il quale entro 30 gg., può imporre precise modalità atte a impedire danni alla conservazione del suolo e alle specie protette eventualmente presenti. Nell'esecuzione delle opere di miglioramento devono essere mantenuti gli alberi isolati o a gruppi, se in buone condizioni vegetative, nonché gli arbusti appartenenti alla flora spontanea protetta. Il proprietario o il consegnatario del pascolo è tenuto a realizzare sulla superficie dello stesso tutti gli accorgimenti necessari per la buona regimentazione delle acque e per mantenere in piena efficienza la rete scolante (fossi di guardia, di scolo, etc.).
3. Nei territori saldi percorsi da incendi l'esercizio del pascolo è vietato per almeno 5 anni dall'evento.
4. Per le violazioni di cui al comma 1 lettera a), b), f), g), ed al comma 3 del presente articolo si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 1 lettera e) della Legge 950/67, mentre

per le violazioni di cui al comma 1 alle lettere c) e d), ed al comma 2 si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della Legge 950/67.

Gli allevatori ammessi a pascolo dovranno altresì esercitare secondo le seguenti modalità :

- Rilascio di apposita concessione da parte dell'ente gestore;
- Vigilanza continua degli animali da parte del proprietario o del concessionario;
- La custodia del bestiame deve essere affidata a pastori di età non inferiore ai 18 anni. A ogni custode non possono essere affidati più di 50 capi di bestiame grosso o più di 100 capi di bestiame minuto;
- Il pascolo senza custodia è consentito solo nel caso in cui i terreni sono provvisti di adeguata recinzione. La realizzazione e/o la revisione delle chiudende dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Ente e dovrà rispettare tutte le prescrizioni previste dalla normativa vigente;
- Il bestiame autorizzato al pascolo deve essere sempre identificabile e le matricole auricolari dovranno essere corrispondenti a quelle depositate presso l'apposito Ente gestore;
- Obbligo tassativo di non fare uso di fuoco nelle aree concesse e di esercitare, per il periodo della concessione, un'attenta sorveglianza segnalando tempestivamente eventuali incendi o danneggiamenti;
- Obbligo di eseguire tutte le misure di profilassi suggerite dalle competenti autorità se durante i periodi di concessione dovessero verificarsi malattie infettive o contagiose per il bestiame;
- Tutto il bestiame ammesso al pascolo dovrà risultare in regola con gli adempimenti previsti dal Regolamento di Polizia Veterinaria o prescritti da parte delle ASP.

ARTICOLO 7

DIVIETI PREVISTI DALLE PRESCRIZIONI DI MASSIMA E POLIZIA FORESTALE DELLA REGIONE CALABRIA DEL 3/03/2012 E DIVIETI COMUNALI.

Al fine di un corretto e razionale utilizzo del pascolo, sia nei terreni pascolivi che nei boschi, allo scopo di mantenere inalterate le molteplici funzioni di carattere produttivo, ambientale, paesaggistico, ecologico e protettivo ad essi riconosciute, gli aventi diritto dovranno rispettare le prescrizioni di seguito riportate:

1. Il pascolo nei boschi è regolamentato come segue:

- a. Il pascolo delle capre è vietato nei boschi, nei terreni ricoperti da cespugli aventi funzione protettiva e in quelli situati in terreni a rischio di dissesto idrogeologico;
- b. Nei boschi cedui, il pascolo del bestiame ovino è vietato per un periodo di 4 anni dopo il taglio e quello del bestiame bovino e equino per il periodo di 6 anni dopo il taglio;
- c. Nelle fustaie il pascolo degli animali ovini e suini è vietato prima che il novellame abbia raggiunto l'altezza media di 1.50 m e quello degli animali bovini e equini prima che il novellame abbia raggiunto l'altezza media di 3 m.;
- d. Nei boschi distrutti o gravemente danneggiati dagli incendi o da altre cause, nei boschi troppo radi o deperienti, il pascolo è vietato per 10 anni e fino a quando il competente Servizio Area Territoriale non abbia adottato uno specifico provvedimento di rimozione del divieto;
- e. Nei boschi chiusi al pascolo è vietato far transitare o comunque immettere animali;
- f. La custodia del bestiame deve essere affidata a pastori di età non inferiore ai 18 anni. A ogni custode non possono essere affidati più di 50 capi di bestiame grosso o più di 100 capi di bestiame minuto.
- g. Chiunque intenda esercitare il pascolo di qualunque tipo di bestiame (compresa la selvaggina ungulata) all'interno di recinti situati nelle aree forestali, dovrà richiedere specifica autorizzazione al competente Servizio Area Territoriale con l'indicazione del numero dei capi, del tipo di bestiame e della superficie interessata; lo stesso Ufficio, entro 45 giorni, dovrà esprimersi nel merito, ferma restando la facoltà di prescrivere l'attuazione di misure gestionali diverse e, al limite, di fare sospendere l'attività già autorizzata, qualora si verificassero danni al suolo ed al soprasuolo.

2. Per le infrazioni si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 1 della legge 9 ottobre 1967 n. 950, e nel caso si verifichino danni ai sensi degli artt. 24 e 26 del RD 3267/23.

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento dell'habitat, tutte le superfici a pascolo permanente sono soggette ai seguenti impegni di cui ai successivi punti a), b), c).

a) divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente a norma dell'art.4 del regolamento (CE) n. 796/04 e successive modifiche e integrazioni;

b) divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all'interno dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;

c) esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque; È altresì vietato:

- Cedere ad altri il diritto di concessione.

- Effettuare l'esercizio del pascolo in modo difforme dalle prescrizioni contenute nella concessione.

- È vietato al personale addetto alla custodia o al controllo degli animali di danneggiare alberi o di tagliare arbusti e cespugli senza la preventiva autorizzazione da parte del Comune e di asportare dai terreni adibiti a pascolo fieno, strame, legna e ghiande.

- È fatto divieto perentorio di ammettere nelle aree concesse un numero di capi superiore a quello autorizzato e con estremi identificativi diversi da quelli indicati nella autorizzazione.

- È fatto divieto di sbarrare con sistemi fissi strade e viottoli nei terreni concessi al pascolo.

In caso di inosservanza si applicheranno le penalità fissate dal Regolamento di fida pascolo di cui all'art.14, ferme restando le sanzioni previste dalle leggi vigenti anche di natura penale.

ARTICOLO 8

ISTANZE DI CONCESSIONE ANNUALE E PLURIENNALE

Il diritto di pascolo potrà essere esercitato a seguito della ricezione di apposita concessione con validità annuale o pluriennale (non più di 5 anni) dall'Amministrazione Comunale agli allevatori di bestiame ammessi al pascolo.

Le istanze dovranno essere redatte avvalendosi dell'apposita modulistica allegata al presente regolamento ("istanza di concessione fida pascolo annuale", "istanza di concessione fida pascolo pluriennale", "istanza di rinnovo concessione fida pascolo") o, comunque, dovranno contenere tutti i dati nelle stesse riportati ed essere corredate dalla documentazione indicata nell'apposita modulistica.

Le istanze dovranno pervenire al Comune esclusivamente nei mesi di Gennaio e Febbraio dell'anno incorso per l'anno pascolativo successivo di ogni anno. Ai fini del rilascio della concessione costituiscono titoli di preferenza:

1. Data di presentazione dell'istanza;

2. La pregressa anzianità autorizzatoria sul fondo, continuativa negli ultimi cinque anni;

3. Essere proprietari e/o conduttori di aziende zootecniche limitrofe nelle aree chieste in concessione;

4. Essere iscritti a Consorzio di tutele delle produzioni zootecniche o effettuo allevamento con biodiversità o razze in via d'estinzione.

ARTICOLO 9

VERIFICHE ISTANZE PLURIENNALI

Le istanze di concessione pluriennale sono soggette a verifica per ciascuno degli anni di validità della concessione.

A tal fine il titolare della concessione dovrà far pervenire al Comune, entro il mese di gennaio di ciascun anno, apposita richiesta di rinnovo avvalendosi della modulistica allegata al presente regolamento ("istanza di rinnovo concessione fida pascolo").

Il Comune verificherà la sussistenza dei requisiti di cui al presente regolamento con le modalità e i tempi indicati nel successivo art. 10 e rilascerà, in presenza dei necessari presupposti, apposito provvedimento di autorizzazione al rinnovo, redatto come da allegata modulistica ("Rinnovo concessione fida pascolo").

In caso di mancata presentazione di istanza di rinnovo la concessione pluriennale si intende automaticamente revocata.

In caso di presentazione di istanza di rinnovo e di accertata insussistenza dei presupposti, il responsabile dell'ufficio tecnico o altri revocherà il provvedimento di concessione per l'annualità al quale lo stesso si riferisce.

ARTICOLO 10

RILASCIO CONCESSIONI PASCOLO ANNUALI E PLURIENNALI

Il rilascio della concessione è subordinata alla presentazione da parte del richiedente dell'apposita istanza, facente parte integrante di detto regolamento, nella quale sono indicate tutte le prescrizioni da adempiere.

Il responsabile del procedimento, verificata la sussistenza degli estremi di legge e dei requisiti previsti dal presente regolamento, comunicherà agli interessati, entro il 30 aprile dell'anno in corso e per il periodo pascolativi successivo, l'esito dell'istruttoria avvalendosi della modulistica allegata al regolamento.

Qualora l'istruttoria sia favorevole, indicherà i tempi, gli estremi e le modalità di pagamento del canone.

Il mancato versamento del canone nei termini e con le modalità indicati comporta in automatico il rigetto della richiesta.

In caso di verifica di false autocertificazioni il responsabile dell'ufficio tecnico procederà alla revoca del provvedimento concessorio, previe valutazioni discrezionali ammesse dalla legge. Resta ferma la non ripetibilità del versamento del canone proporzionalmente all'esercitato diritto di pascolo.

La licenza indicherà le generalità dell'allevatore fidatario, il numero e l'identificazione dei capi di bestiame per il quale la fida è concessa, la zona di pascolo assegnata nonché l'obbligo del rispetto delle previsioni di legge in materia e del presente regolamento. Ciascun fidatario avrà l'obbligo di esibire la licenza ad ogni richiesta dei sorveglianti incaricati dal Comune o ad altre autorità tenute ad esercitare il controllo. Gli estremi delle concessioni rilasciate dovranno essere annotati in apposito registro comunale; per quelle pluriennali, da riportare in apposita sezione del registro, dovranno essere annotati anche gli estremi di rinnovo.

Il rinnovo è soggetto alle disposizioni di legge in materia e a quelle contenute nel regolamento in vigore al momento del rinnovo.

Per il rilascio delle concessioni, il responsabile dell'ufficio tecnico o altri si avvarrà della modulistica allegata al presente regolamento.

L'ufficio tecnico o altri, su specifica istanza del richiedente, rilascerà un attestato di avvenuta presentazione dell'istanza.

ARTICOLO 11

VERIFICHE ANTIMAFIA

Il rilascio delle concessioni di fida pascolo è soggetto alle norme di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011.

Il richiedente la fida pascoli autocertificherà il proprio stato relativamente alla normativa sopra citata nell'istanza di concessione della fida pascoli. Sarà cura del responsabile del procedimento, in seguito, provvedere alla verifica della veridicità dell'autocertificazione, richiedendo alla competente Prefettura certificazione antimafia.

ARTICOLO 12

RILASCIO ANTICIPATO

In caso della cessazione dell'attività o di rilascio anticipato della concessione da parte del concessionario, il Comune rientrerà nel pieno possesso del fondo concesso, ivi comprese tutte le eventuali migliorie apportate senza che nulla sia dovuto al concessionario cessante, nemmeno il rimborso della fida in corso o di quanto già pagato.

ARTICOLO 13

CANONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Ciascun fidatario, ai fini del godimento dei pascoli dovrà versare un canone per come di seguito indicato nella tabella, in relazione alle superfici assegnate; pertanto l'unità di misura utilizzata è l'ettaro "ha":

BESTIAME	superficie "ha"	Acconto	Saldo
Bovini	1	€ 6,00	€ 7,00
Ovicapri	1	€ 7,00	€ 7,00
Suini	1	€ 7,00	€ 7,00
Equini	1	€ 7,00	€ 8,00
Altre bestie	1	€ 8,00	€ 9,00

L'acconto sarà versato contestualmente alla presentazione dell'istanza, il saldo dovrà essere versato prima del rilascio della concessione, ovvero 30 gg. prima del 1° di Novembre, termine dell'inizio del periodo pascolativo, in quanto ciò è fondamentale ai fini del rilascio della licenza.

Per le licenze pluriennali il canone è determinato annualmente con le stesse modalità e importi; lo stesso dovrà essere versato prima del rinnovo della concessione.

Al mancato pagamento del canone nei termini indicati consegue, in automatico, il rigetto dell'istanza di concessione di fida pascolo, salvo diverse disposizioni comunali verificati i presupposti indispensabili.

ARTICOLO 14

SANZIONI

I trasgressori saranno soggetti alle sanzioni previste dalle leggi vigenti regionali e statali che disciplinano l'uso dei pascoli, la conservazione e salvaguardia del patrimonio forestale e la tutela dell'ambiente.

In particolare, si applicano le sanzioni di cui all'art. 7 del presente regolamento; si applicano, altresì, le sanzioni di cui alla legge 21 novembre 2000 n. 353. Nel caso di più di tre infrazioni nell'arco della durata della concessione si procederà alla revoca della licenza.

Inoltre, si procederà alla revoca della licenza anche nel caso di cessione ad altri del diritto di concessione o di inosservanza delle norme antincendio; dalla data di accertamento di tali violazioni è altresì esclusa la concessione di licenze di fida pascolo al fidatario per un periodo di cinque anni.

In caso di revoca della licenza non si procederà al rimborso del canone versato.

ARTICOLO 15

APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE

Il presente regolamento e sue eventuali modifiche sono adottati, approvati e pubblicati secondo le norme previste per i Regolamenti Comunali.

Dovrà, inoltre, essere aggiornato in presenza di leggi che modificano l'attuale assetto normativo. Le tabelle allegate al presente regolamento dovranno essere annualmente aggiornate, a cura del responsabile dell'ufficio tecnico o preposto di competenza incaricato, in relazione al catasto incendi o fatti e situazioni modificative; in caso di modifiche, le tabelle dovranno essere approvate con determina del responsabile dell'ufficio tecnico e pubblicate sul sito web o all'albo pretorio del comune entro il mese di dicembre di ciascun anno.

Copia del presente regolamento dovrà essere inoltrato al Comando VV. UU. competente per il territorio, al Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Crotone, alla Regione Calabria – Dipartimento n. 6 Agricoltura Foreste e Forestazione - Servizio Area Territoriale Centrale in Catanzaro, al Comando Stazione dei Carabinieri di Competenza Territoriale, all'ARCEA ed alla Prefettura.

ARTICOLO 16

NORME DI ESONERO DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE

L'esercizio del pascolo, subordinato ad apposito provvedimento concessorio di cui ai precedenti articoli, esonera il Comune da qualsiasi responsabilità risarcitoria a favore del fidatario, il quale non potrà esercitare alcuna azione verso l'Ente concessionario nel caso avesse a subire morie di animali imputabili a malattie infettive, anche quando si dimostri che gli animali hanno contratto le malattie nel fondo fidato.

Il Comune declina ogni responsabilità per danni a terzi di qualsiasi natura.

ARTICOLO 17

CONTROLLI

La vigilanza, il controllo e la Polizia Amministrativa in ordine all'osservanza delle norme del presente Regolamento è esercitata dal Corpo della Polizia Municipale, dal Corpo Forestale dello Stato, dalle Guardie Venatorie Provinciali nonché dalle FF. OO.

ARTICOLO 18

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

Le istanze di concessione in corso verranno esaminate alla luce delle disposizioni e del contenuto del presente regolamento. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente Regolamento.

Per l'anno 2015, le istanze saranno presentate secondo i vecchi Regolamenti/Dettami comunali, mentre per gli anni successivi entrerà in vigore il presente; solo per l'anno pascolativi 1° Novembre 2015- 30 Giugno 2016 si applicano le seguenti ulteriori

- disposizioni transitorie, ovvero la richiesta con tutta la documentazione allegata dovrà pervenire al comune entro e non oltre il 1° di settembre 2015 con contestuale pagamento dell'intero importo dovuto, mentre per l'anno pascolativo 1° Novembre 2016- 30 Giugno 2017 si entrerà in pieno regime del presente nuovo regolamento di fida e le richieste saranno prodotte tra i mesi di gennaio e febbraio 2016 con tutto ciò occorrente ai fini di evitare il rigetto dell'istanza.